



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 193 CSAT 10 del 07 dicembre 2021

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## **Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Riunione del giorno 07 dicembre 2021  
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

### **APPELLI**

#### **Procedimento 19/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. REAL GELA (CL) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3, un punto di penalizzazione in classifica ed € 103,00 di ammenda.

Campionato Under 17 Girone "F" Gara Real Gela/Game Sport Ragusa del 13.11.2021  
C.U. n. 159/53 sgs del 16.11.2021.

Con pec in data 18.11.2021 il Real Gela ha preannunciato reclamo avverso la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata chiedendo, contestualmente l'invio degli atti ufficiali.

Con successiva pec del 22.11.2021 la reclamante ha provveduto ad inviare i motivi di reclamo.

Preliminarmente ad ogni questione di merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il preannuncio di reclamo non risulta essere stato notificato, ai sensi del comma 2 dell'art. 76 CGS, alla controparte sebbene l'oggetto del gravame riguardi il risultato gara con la conseguenza che il reclamo è inammissibile.

Inoltre, sebbene i motivi sembrerebbero essere stati inviati anche alla pec della controparte non risultano depositate in atti le ricevute attestanti l'invio e la consegna della stessa così determinando una ulteriore ipotesi di inammissibilità del reclamo.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato, pari a € 62,00=

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 20/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Procedimento 21/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia Gianfranco Vallelunga****Componente Avv. Sandro Geraci****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

Dispositivo

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riuniti i procedimenti 20/A e 21/A proposti rispettivamente dall'ASD Punto Rosa e dall'ASD Montepellegrino, accoglie i reclami e in riforma della decisione del GST dispone la ripetizione della gara e per l'effetto dispone non addebitarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva.

Manda alla delegazione provinciale di Palermo per quanto di competenza

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 22/A****Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Giovanni Bertuglia****Componente Avv. Sandro Geraci****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso inibizioni fino al 15.01.2022 del dirigente sig. Rocca Giuseppe e squalifica fino al 15.01.2022 dell'allenatore sig. Belluso Fabrizio.

Campionato Under 14 Girone "D" Gara: APD Libertas Catania Nuova/Santa Sofia Calcio del 21.11.2021

C.U. n.171/57 Sgs del 23.11.2021.

Con tempestivo invio a mezzo pec di preannuncio reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.P.D. Libertas Catania ha impugnato le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che nessuno dei soggetti raggiunti da provvedimenti disciplinari avrebbero chiesto al DDG di non riportare in referto l'ammonizione a carico del Belluso ma si sarebbero limitati a dire al momento dei saluti finali "*L'ammonizione se la poteva risparmiare*".

A tutto ciò aggiungasi che i predetti soggetti non sono mai entrati nello spogliatoio del DDG avendo provveduto al ritiro dei documenti altro dirigente.

Infine la reclamante chiede l'assunzione di una serie di soggetti che sarebbero stati presenti ai fatti.

La Corte Sportiva di Appello in via preliminare deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi dovendosi ribadire, ancora una volta, che nel giudizio di appello non è ammessa la prova testimoniale potendo la reclamante produrre solo nuovi documenti.

Nel merito quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro nel referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Non di meno questa Corte ritiene che le sanzioni così come irrogate dal GST possano essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo, poiché i comportamenti

antiregolamentari tenuti dai predetti tesserati sono avvenuti in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 15.12.2021 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Belluso Fabrizio e a tutto il 31.12.2021 l'inibizione a carico del dirigente sig. Racca Giuseppe disponendo non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 23/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. BAGHERIA CITTA' DELLE VILLE (PA) Avverso squalifica allenatore sig. De Lisi

Davide fino al 15/03/2022

Campionato 1^ Cat. Girone "B" Gara Sporting Termini/Bagheria Città delle Ville del 21.11.2021

C.U. n. 172 del 23.11.2021.

Con pec del 25.11.2021 l'A.S.D. Bagheria Città delle Ville ha preannunciato reclamo avverso la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata chiedendo, contestualmente, il rilascio di copia degli atti ufficiali tempestivamente inviati alla richiedente, da questa Corte Sportiva, a mezzo pec del 25.11.2021.

Preso atto che dalla data di trasmissione, data dalla quale decorreva il termine di giorni cinque per il deposito dei motivi, e sino ad oggi non risultano depositati i motivi di appello, ne consegue la inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il preannunciato reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento 25/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. ATLETICO NISSA (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Alù Mattia Maria.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: FC Gymnica Scordia/Atletico Nissa del 21.11.2021

C.U. n. 172 del 23.11.2021.

Con tempestivo preannuncio e contestuale invio dei motivi l'A.S.D. Atletico Nissa impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che l'Alù non ha mai inteso colpire il calciatore avversario ma solo a seguito di un "parapiglia" si determinava la caduta di un atleta della squadra avversaria che finiva con il volto sullo scarpino di un altro giocatore così causandosi la ferita.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 29' del 2° t è stato espulso il sig. Alù Mattia per avere colpito un avversario con un pugno in un occhio causandogli diverse perdite di sangue.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara non di meno si ritiene che il reclamo possa avere solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo non risultando in atti la circostanza che il calciatore vittima dell'atto violento abbia abbandonato la gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del sig. Alù Mattia Maria e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 26/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Giovanni Bertuglia**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. CANICATTI' (AG) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Filippo Ivan Raimondi.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Akragas/Canicatti del 21.11.2021

C.U. n.172 del 23.11.2021.

L'A.S.D. Canicatti, in persona del suo Presidente p.t., con tempestiva pec del 24.11.2021 preannunciava reclamo con contestuale richiesta di copia atti ufficiali e con successivo invio, nei termini, dei motivi impugnava la decisione del G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che non vi sarebbe stata alcuna volontà del Raimondi di colpire il calciatore avversario ma il tutto sarebbe avvenuto a seguito di un contrasto di gioco come ben si evince dai *file* video che allega ai motivi.

Per quanto riguarda poi l'espressione rivolta al DDG al termine dell'incontro la reclamante sostiene che sia stata determinata dalla circostanza che il Raimondi riteneva assolutamente ingiusta l'espulsione subita e che la stessa, comunque, non era assolutamente offensiva della persona del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione video poiché il giudizio di appello si svolge sulla base degli atti ufficiali potendo utilizzarsi la prova video ( a condizione che dia piena garanzia tecnica e documentale) solo nel caso in cui dimostri che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (ex comma 2 dell'art. 61 CGS). Nel merito, chiesto un supplemento di referto al DDG, stante la sinteticità di quanto riportato nel rapporto lo stesso dà atto che il tutto è avvenuto nel corso di un contrasto di gioco.

Lo stesso direttore di gara riferisce che il calciatore vittima del colpo non ha subito conseguenze fisiche gravi ne ha avuto fuoriuscita di sangue e dopo le cure del caso ha proseguito il gioco.

Dal referto, infine, si evince che il comportamento protestatario del Raimondi è avvenuto in unico ed isolato contestato.

In ragione di quanto sopra la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene, in parziale accoglimento del proposto gravame, di rideterminare in termini più equi la sanzione così come inflitta dal GST ritenendo di dovere contenere in due gare la squalifica per la condotta violenta in danno di un avversario per essere il tutto avvenuto nel corso di un contrasto di gioco difettando l'elemento soggettivo in capo all'autore del gesto della volontà di ledere e in una gara la squalifica per la condotta irrispettosa nei confronti del DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Filippo Ivan Raimondi e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 dicembre 2021**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA